

LINEE GUIDA AL RICONOSCIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI TRADIZIONALITÀ DI PRODOTTI AGROALIMENTARI ED ALLA CONCESSIONE DI DEROGHE AI REQUISITI IGIENICO SANITARI PER LA LORO PRODUZIONE

Si definiscono "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" (PAT) quei prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo (Rif. DM 8 settembre 1999 n. 350). In particolare, il metodo produttivo deve risultare praticato sul territorio di riferimento in maniera omogenea secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai 25 anni. Sono esclusi i prodotti agroalimentari registrati come DOP ed IGP.

In ottemperanza a quanto stabilito nel DM 8 settembre 1999 n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali" il Ministero per le Politiche Agricole, attraverso le Regioni, accerta la sussistenza delle condizioni che consentono di definire un prodotto agroalimentare "tradizionale" nei termini stabiliti dalla circolare del MIPAAF n. 10 del 21 dicembre 1999 e dalla nota MIPAAF n. 62359 del 3 luglio 2000.

I prodotti agroalimentari riconosciuti come "tradizionali" andranno ad implementare l'Elenco nazionale dei PAT istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, secondo quanto disposto dall'art.3 del D.M. 8 settembre 1999 n. 350.

Il processo produttivo dei PAT potrebbe richiedere il ricorso a deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente per l'utilizzo di strumenti, attrezzature e locali di produzione/stagionatura, che sono fondamentali al conferimento delle caratteristiche organolettiche specifiche del prodotto.

Gli stabilimenti che producono prodotti alimentari tradizionali possono usufruire di deroghe a specifici requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. CE n. 852/04, così come previsto all'art.7 del Regolamento CE n. 2074/2005 *"recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004"*.

In particolare il citato art. 7 del Reg. CE n. 2074/2005 sancisce che gli Stati membri possono concedere deroghe individuali o generali agli stabilimenti che producono prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali ai requisiti:

a) di cui all'allegato II, capitolo II, del Regolamento CE n. 852/2004 per quanto riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti, il cui ambiente contribuisce parzialmente allo sviluppo delle loro caratteristiche. I locali possono comprendere pareti, soffitti e porte non costituite da materiali lisci, impermeabile, non assorbenti o resistenti alla corrosione e pareti, soffitti e pavimenti geologici naturali;

b) di cui all'allegato II, capitolo II, punto 1, lettera f), e capitolo V, punto 1 del Regolamento CE n. 852/2004 per quanto riguarda i materiali di cui sono costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati in modo specifico per la preparazione, l'imballaggio e il confezionamento di tali prodotti.

L'Intesa Stato-Regione "*Linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari*" – Rep. Atti n 59/CSR del 29 aprile 2010, recepita in Campania con D.G.R.C. n. 228 del 31.05.2011, prevede che qualora l'operatore del settore alimentare intenda chiedere deroghe per quanto sopra indicato, deve inviare la richiesta al Ministero per la Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e la sicurezza Alimentare, per il tramite delle Regioni e Province Autonome che esprimeranno il loro parere.

Per consentire alla Regione di rispettare tale adempimento, l'UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo trasmette all'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria tutte le richieste di riconoscimento di tradizionalità pervenute, corredate di relative schede per l'acquisizione del parere sanitario di competenza.

Le presenti linee guida sono elaborate allo scopo di definire l'iter procedurale per l'accesso all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, annualmente implementato dalle Regioni presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e per definire le modalità di attribuzione di deroghe ai requisiti igienico-sanitari dei locali e degli strumenti ed attrezzature previsti dalla normativa.

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI "TRADIZIONALITÀ" DI UN PRODOTTO AGROALIMENTARE O MODIFICA DI PAT GIÀ INSERITI NELL'ELENCO REGIONALE

La richiesta di inserimento di nuove tipologie di prodotto tradizionale o l'aggiornamento e/o l'approfondimento delle schede dei prodotti già presenti, va inoltrata alla Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - UOD Tutela della qualità,

tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo oppure promossa dalla stessa UOD regionale.

La domanda per l'inserimento e/o modifica di PAT nell'elenco regionale può essere presentata da privati cittadini o da rappresentanti legali di Enti pubblici o privati, titolare/rappresentante legale di ditte individuali o società o consorzi registrati utilizzando l'apposito modello che sarà disponibile all'indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it

Nel modello l'identificazione del prodotto avviene attraverso informazioni relative a:

- descrizione del prodotto
- dettagliata descrizione delle metodiche di lavorazione
- dettagliata descrizione di strumenti ed attrezzature e locali utilizzati per la produzione/stagionatura
- produzione in atto
- osservazioni sulla tradizionalità, omogeneità della diffusione e protrazione del tempo del processo produttivo
- ulteriori informazioni (fonti bibliografiche, documenti storici, citazioni in letteratura, etc.).

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione che attesti la presenza del prodotto sul territorio da almeno 25 anni.

Per consentire l'aggiornamento annuale dell'elenco nazionale dei PAT, le domande dovranno pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno.

DEROGHE GENERALI AI REQUISITI IGIENICO SANITARI

Nel caso il processo di lavorazione del prodotto preveda l'utilizzo di strumenti, attrezzature e/o locali per i quali è necessario ottenere deroghe ai sensi del citato art. 7 del Regolamento CE n. 2074/2005, la domanda va corredata di richiesta di deroga.

La richiesta di deroga, redatta su apposito modello che sarà disponibile all'indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it deve riportare le seguenti informazioni:

- dettagliata descrizione del processo di lavorazione
- motivazioni della richiesta
- dettagliata descrizione dei materiali di cui sono costituiti gli strumenti e/o le attrezzature utilizzate per la produzione, imballaggio e confezionamento per i quali si richiede la deroga

- indicazione della fase del processo produttivo per la quale si prevede l'utilizzo degli strumenti/attrezzature in deroga
- dettagliata descrizione dei locali in cui i prodotti sono esposti per i quali si richiede la deroga
- indicazione della fase del processo produttivo per la quale si prevede l'utilizzo dei locali in deroga
- individuazione dei punti critici
- indicazioni per la valutazione e la gestione del rischio determinato dall'utilizzo in deroga dei locali e degli strumenti ed attrezzature.

ISTRUTTORIA

Ai fini della verifica alla rispondenza del prodotto ai requisiti di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. 350/99, la documentazione è oggetto di valutazione da parte dell'UOD 09 Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo.

Qualora il materiale inviato non fosse completo, possono essere richiesti approfondimenti ed integrazioni.

Valutata la rispondenza del prodotto ai requisiti che ne consentono l'attribuzione della denominazione di prodotto tradizionale, l'UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo trasmette all'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria tutte le istanze pervenute, pur se non corredate da richieste di deroghe, al fine di consentire la valutazione di competenza.

Per consentire alla predetta UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria di effettuare le dovute verifiche, le istanze devono essere trasmesse dall'UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo subito dopo la conclusione dell'iter di riconoscimento della tradizionalità ed almeno trenta giorni prima del 10 aprile.

L'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria esamina la documentazione pervenuta ed esprime proprio parere sulla necessità di prevedere deroghe ai requisiti igienico sanitari dei locali e degli strumenti ed attrezzature utilizzati durante il processo produttivo di cui al Reg. CE n. 852/04.

Attraverso tale valutazione la citata UOD può:

- approvare la documentazione senza alcun rilievo
- approvare la documentazione con rilievi formali
- richiedere tramite l'UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo, se dovuta, la compilazione della scheda di deroga

- proporre approfondimenti ed integrazioni alle indicazioni riportate sulla scheda di deroga.

Nella fase preliminare dell'istruttoria l'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, può disporre un sopralluogo da parte di personale della ASL territorialmente competente presso il soggetto richiedente il riconoscimento di tradizionalità per un prodotto alimentare per le opportune verifiche.

Qualora il prodotto oggetto di valutazione risulti rispondente ai requisiti che consentono l'attribuzione della denominazione di prodotto tradizionale ma non può essere oggetto di commercializzazione per mancata rispondenza ai requisiti di salubrità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, il parere dell'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria viene annotato sulla scheda identificativa del prodotto, così come indicato nella Circolare MIPAAF n. 2 del 24 gennaio 2000 integrativa della citata Circolare n. 10 del 21 dicembre 1999.

Il parere dell'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria viene trasmesso entro 30 giorni dalla ricezione e comunque non oltre il 10 aprile di ogni anno, all'UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo.

Acquisito il parere sanitario dell'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, l'UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo trasmette le schede identificative dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali entro il 12 aprile di ogni anno, al MIPAAF ai fini dell'implementazione dell'elenco nazionale.

Nel caso in cui il parere sanitario non pervenga, l'UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo procede comunque alla trasmissione della scheda al MiPAAF, non corredata dalla richiesta di deroga.

Contestualmente, l'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria trasmette al Ministero della Salute –Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione le schede identificative dei prodotti risultati idonei all'inserimento nell'elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, con relativo parere sanitario.

Le schede identificative dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali e le schede di deroga approvate sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania (www.agricoltura.regione.campania.it) e sul sito dell'Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare della Campania (www.orsacampania.it).

DEROGHE INDIVIDUALI PER STABILIMENTI REGISTRATI/RICONOSCIUTI

Gli operatori del settore alimentare che intendono produrre Prodotti Agroalimentari Tradizionali inclusi nell'elenco nazionale per la cui lavorazione è previsto il ricorso a deroghe ai requisiti igienico sanitari dei locali e degli strumenti ed attrezzature, devono adeguarsi a quanto previsto nelle “*schede di deroga*” del prodotto approvate e pubblicate sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania (www.agricoltura.regione.campania.it) e sul sito dell'Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare della Campania (www.orsacampania.it).

In tali casi gli operatori notificano all'ASL competente l'inizio o l'aggiornamento dell'attività produttiva secondo le procedure definite dalla D.G.R.C. n. 318/2015 “Disposizioni per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria”.

Le verifiche della conformità del processo produttivo rispetto alle deroghe generali previste per ciascun prodotto tradizionale sono effettuate attraverso specifici piani di monitoraggio approvati nell'ambito del documento di programmazione annuale regionale del Piano Regionale Integrato (reg. CE 882/2004), oppure nel corso di ordinari controlli effettuati in base alla categoria di rischio assegnata agli stabilimenti del settore alimentare.

In particolare deve essere verificata la corretta individuazione dei punti critici del processo lavorativo ed il corretto monitoraggio degli stessi, attraverso la valutazione dell'adeguatezza delle procedure adottate dagli operatori per garantire uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali a contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, tenuto conto della necessità di preservare la flora ambientale specifica a salvaguardia delle caratteristiche di tipicità e sicurezza del prodotto.

Al fine di tenere costantemente aggiornato l'elenco di stabilimenti che producono PAT in deroga, le AASSLL implementano il sistema informatico GISA attraverso l'identificazione del prodotto.